



COMUNE DI NOVARA DI SICILIA
Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 11 del 20.05.2023

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI, AI SENSI DELL'ART. 15 TER DEL DECRETO LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34 COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 8 GIUGNO 2019, N.58

L'anno **duemilaventitre** il giorno **venti** del mese di **maggio** alle ore **10:42** e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, convocato nei modi di legge, si è riunito in seduta straordinaria e urgente di 1° convocazione il Consiglio Comunale per deliberare sui punti iscritti all'Ordine del Giorno e fra essi il provvedimento di cui all'oggetto.
All'appello nominale risultano:

	PRESENTI/ASSENTI	
1. BARTOLOTTA SALVATORE	Presente	
2. BERTOLAMI FABIO	Presente	
3. BERTOLAMI VIVIANA	Presente	
4. DALOIA DOMENICO	Presente	
5. FUGAZZOTTO ROBERTO	Presente	
6. FERRARA TINDARO	Presente	
7. MUNAFO' LUIGI M. M. G.	Presente	
8. RACCUIA MARIA GIOVANNA	Presente	
9. RAO MELISSA	Presente	
10. SOFIA ASSUNTA	Presente	
TOTALE	Presenti 10	Assenti 0

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Consigliere **Avv.to Luigi Munafò** nella sua qualità di Presidente.

E' presente in rappresentanza della G.C. il Sindaco **Dr. Girolamo Bertolami**.

Assiste il Vice Segretario del Comune **Dr. Carmelo Calabrese**.

Il Presidente del Consiglio Comunale

Procede con la lettura e l'esame della proposta

Il Consigliere Bartolotta chiede che venga letto il Regolamento e il Presidente ne dà lettura. Il Sindaco, dott. Girolamo Bertolami e il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria danno ampio spazio alla spiegazione al Regolamento, precisando che l'adozione dello stesso costituisce atto dovuto per legge.

Si passa quindi alla votazione che riporta il seguente esito:

Presenti n° 10

Favorevoli n° 7

Contrari: NESSUNO

Astenuti: n° 3 (*Bartolotta Salvatore, Rao Melissa e Sofia Assunta*).

Il Consiglio Comunale

VISTA la proposta della deliberazione di cui all'oggetto che si **allega** al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO il regolamento per il funzionamento del Consiglio;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso sulla proposta dal responsabile del servizio per quanto concerne la regolarità tecnica;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come integrato e modificato con la L.R. 30/2000;

con sette voti favorevoli e tre astenuti, espressi nelle forme di legge da n° 10 consiglieri presenti e votanti su 10 assegnati;

DELIBERA

1. **Di approvare**, come approva, la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Approvazione schema di regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto all'evasione dei tributi locali, ai sensi dell'art. 15 ter del Decreto Legge 30Aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 8 Giugno 2019, n.58", che **allegata** al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata e analoga votazione;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/91, immediatamente esecutiva.

La seduta si chiude alle ore 12:50



COMUNE DI NOVARA DI SICILIA

Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

IL SINDACO E IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA.

Oggetto: Approvazione schema di regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto all'evasione dei tributi locali, ai sensi dell'art. 15 ter del Decreto Legge 30 Aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 8 Giugno 2019, n.58.

Premesso che:

-la disposizione contenuta nell' art. 15-ter del Decreto-Legge 30 Aprile 2019, n. 34, così come modificato dalla legge di conversione n. 58 del 28 Giugno 2019, ha introdotto misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali;

-la norma prevede la facoltà di disporre con proprio regolamento che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio delle attività commerciali o produttive- sottoposte al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione disegnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate - siano subordinate alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali dei soggetti richiedenti;

-il legislatore ha preso comunque atto della diffusa volontà di molti Enti di prevedere misure concrete volte a prevenire la creazione di sacche di evasione con conseguenti ripercussioni sugli equilibri di bilancio e ha fornito una base legislativa « solida» a tutti quegli Enti che volessero adottare misure preventive volte a stimolare il pagamento dei tributi da parte degli esercenti attività commerciali o produttive;

Verificato che la ratio della legge è quindi quella di non consentire che i soggetti sottoposti all'esercizio di attività autorizzatoria commerciale o produttiva da parte dell'Ente svolgano la stessa non assolvendo al primario obbligo di pagamento dei tributi locali;

Dato atto che la previsione legislativa in se consente l'estensione dell'ambito di applicazione del blocco all'irregolarità su tutti i tributi dell'ente;

Verificato che l'attività sanzionatoria e di riscossione coattiva comporta un grave dispendio di risorse e mezzi per l'Ente con raggiungimento di percentuali di recupero spesso non sufficiente;

Considerato che l'approvazione di misure preventive dell'evasione risponde a principi di equità sociale e proporzionalità nel prelievo tributario di cui all'art. 23 della costituzione ,anche in considerazione della remuneratività dell'esercizio di attività produttive;

Ritenuto necessario in linea con la normativa sopraindicata, adottare apposita norma regolamentare per assicurare una corretta gestione del servizio entrate con la massimizzazione della riscossione delle entrate comunali e dei crediti tributari;

Dato atto che l'Ente presenta delle criticità sulle entrate proprie (scarsa esigibilità), segnatamente sulla Tari;

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e i;

Visto lo Statuto comunale;

**Si propone
Di DELIBERARE**

- 1 Di approvare lo schema di **regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15ter del Decreto -Legge 30 Aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 Giugno 2019, n. 58** », composta da n. 7 articoli (Ultimo 7bis) , allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2 Di precisare che per quanto non espressamente previsto nel Regolamento approvato si rinvia alle norme legislative e regolamentari della materia;
- 3- Di deliberare altresì l'immediata esecutività del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell' art. 134 comma 4 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, stante l'urgenza a provvedere.
- 4- Di demandare all'Ufficio Segreteria gli adempimenti consequenziali all'adozione del presente atto.

Il Sindaco

F.to Dr. Girolamo Bertolami

Il Resp. Area Economico Finanziaria

F.to Dr. Carmelo Calabrese

ALLEGATO “A”

COMUNE DI NOVARA DI SICILIA

Regolamento per la disciplina e l'applicazione delle misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione del regolamento)

1. Il presente regolamento è finalizzato alla disciplina delle misure preventive di contrasto all'evasione del pagamento dei tributi comunali ai sensi dell'articolo 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019 n. 58.
2. L'attuazione delle misure sanzionatorie amministrative previste dal presente regolamento si configura di primaria rilevanza per contrastare con maggiore efficacia l'evasione del pagamento totale/parziale di tributi comunali, al fine di non consentire che soggetti esercenti l'attività commerciale o produttiva sottoposta al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni, a segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate da parte del Comune, svolgano la stessa attività economica non assolvendo correttamente al primario obbligo di pagamento dei tributi comunali.
3. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento, per tributi comunali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune, con esclusione quindi delle addizionali comunali, relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.
4. Il presente regolamento si applica anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.
5. Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, l'Ente o il soggetto concessionario coopererà con il Settore Tributi del Comune per dare attuazione al presente regolamento.

Art.2

(Definizione di irregolarità tributaria)

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si configura irregolarità tributaria allorché il contribuente abbia un debito fiscale per le entrate definite nel precedente articolo 1, per violazioni tributarie di omesso/parziale versamento di tributi comunali dovuti alle scadenze specificamente previste per legge o dal regolamento comunale, prescindendo dalla eventuale notifica di avvisi di accertamento per il recupero dell'evasione o dal recupero coattivo con cartella esattoriale/ingiunzione fiscale/intimazione di pagamento, o qualsivoglia altro atto di avvio della riscossione coattiva.

Art. 3

(Qualificazione delle posizioni soggettive di irregolarità tributaria)

1. Il presente regolamento trova applicazione nei confronti dei contribuenti che, esercitando attività commerciali o produttive, si trovino in posizione di irregolarità tributaria come definita al superiore art. 2, verificabile sia in sede di rilascio/rinnovo di licenze, autorizzazioni, concessioni o altro atto equivalente, sia in sede di ricezione di segnalazioni certificate inizio attività uniche o condizionate, sia in sede di permanenza in esercizio delle attività sottoposte ai suddetti regimi autorizzativi.
2. Qualora le scadenze del pagamento del tributo siano stabilite per legge o dal regolamento comunale in data successiva al rilascio della licenza/autorizzazione/concessione o alla ricezione della segnalazione certificata di inizio attività, unica o condizionata, la regolarità tributaria verrà verificata con riferimento alle singole scadenze specificamente previste per ciascun tributo comunale.

Art. 4

(Attivazione delle procedure sanzionatorie)

1. Nel caso in cui sia verificata a carico del contribuente una irregolarità tributaria che configuri la violazione di omesso/parziale versamento di almeno una annualità d'imposta anche solo di un singolo tributo comunale, **per un importo complessivo superiore a Euro 12,00**, il Settore Tributi procederà a segnalare periodicamente con cadenza mensile - in via telematica/ cartacea - tali irregolarità tributarie al Settore interessato competente (SUAP) *ratione materiae* al rilascio/rinnovo della licenza/autorizzazione/concessione o alla ricezione della segnalazione certificata di inizio attività, unica o condizionata.
2. L'ufficio competente del Settore Suap provvederà a notificare al contribuente interessato apposita comunicazione preventiva di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni o altro atto similare ed alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), assegnando **un termine di 60 giorni** per la regolarizzazione dei debiti tributari.
3. Decorso infruttuosamente tale termine, entro i 15 giorni successivi si procederà alla emissione del provvedimento di sospensione dell'attività per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte del Comune al contribuente interessato.
4. Qualora il contribuente non regolarizzi la propria posizione debitoria tributaria entro il termine di cui sopra, il Settore interessato procederà con determina del responsabile alla revoca delle licenze/dell'autorizzazione/concessione o a disporre la cessazione dell'attività in caso di SCIA.
5. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con le procedure previste dal regolamento comunale per l'applicazione del ravvedimento operoso o dal regolamento comunale per la rateizzazione degli avvisi di accertamento qualora l'evasione sia stata già accertata.
6. Qualora sia stata attivata la procedura di riscossione coattiva con cartella di pagamento la posizione debitoria potrà essere definita con il pagamento delle somme iscritte a ruolo con le modalità di versamento previste dall'Agente della riscossione, producendo all'Amministrazione le attestazioni comprovanti il pagamento.
7. - **La presentazione della domanda di rateizzazione sospende i termini di cui al comma 2 e 3 fino a quando il Comune o l'Agente per la riscossione non adotta e comunica al contribuente il provvedimento di concessione o di diniego della stessa rateizzazione.**

Art. 5

(Applicazione delle procedure sanzionatorie in caso di rilascio/rinnovo autorizzazioni/ licenze concessionarie in caso di segnalazioni certificate di inizio attività)

1. Il rilascio/rinnovo di licenze, autorizzazioni, concessioni o atto amministrativo equivalente è subordinato alla verifica di regolarità tributaria del pagamento dei tributi comunali concernenti l'esercizio delle attività commerciali o produttive.
2. Tale verifica tributaria deve essere effettuata anche a seguito della ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) uniche o condizionate.
3. L'ufficio competente del Settore Suap procede quindi - in via preliminare - a richiedere al Settore Tributi apposita attestazione di regolarità tributaria del pagamento di tributi comunali del contribuente istante.
4. Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica, la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla

posizione tributaria dell'attività d'impresa.

5. Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria è verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.

6. Nei casi in cui sia stata comunicata da parte del Settore Tributi la irregolarità tributaria di omesso/parziale pagamento del tributo dovuto come definita dall'art. 4 comma 1, l'ufficio competente del Settore interessato provvederà a notificare al contribuente istante apposita comunicazione preventiva di avvio del procedimento di diniego al rilascio/rinnovo delle licenze, autorizzazioni, concessioni, con invito a provvedere al pagamento del tributo ed a produrre l'attestazione comprovante il pagamento entro e non **oltre il termine di giorni 60**.

7. - Decorso infruttuosamente il superiore termine, entro i 15 giorni successivi si procederà alla emissione del diniego ed alla notifica del provvedimento da parte del Comune. Nel caso di attività soggetta a SCIA, unica o condizionata, si procederà con le modalità di cui ai superiori commi ed in caso di mancata regolarizzazione del debito tributario, l'Ufficio competente del Settore, notificherà il provvedimento di chiusura dell'attività con l'apposizione di sigilli da parte del Comando Polizia Municipale.

8. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento comunale per l'applicazione del ravvedimento operoso o dal regolamento comunale per la rateizzazione degli avvisi di accertamento qualora l'evasione sia stata già accertata.

9. Qualora sia stata attivata la procedura di riscossione coattiva con cartella di pagamento, la posizione debitoria potrà essere definita con il pagamento delle somme iscritte a ruolo con le modalità di versamento previste dall'Agente della riscossione, attraverso la produzione all'Amministrazione delle attestazioni comprovanti il pagamento.

Art. 6

(Modalità di verifica delle attività autorizzate)

1. In sede di prima applicazione, entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento, e successivamente con cadenza mensile, il Settore interessato provvederà ad inviare al Settore Tributi l'elenco dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni, al fine di verificare eventuali posizioni soggettive di irregolarità tributaria.

2. Il Settore Tributi procederà alla verifica dello stato di regolarità tributaria del contribuente, inviando al Settore competenze (Suap e ufficio tributi) l'elenco dei soggetti morosi per la notifica all'interessato della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione/revoca dell'attività di cui alle licenze/autorizzazioni/concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine perentorio di 15 giorni per la regolarizzazione tributaria.

3. Decorso infruttuosamente tale termine, entro i 15 giorni successivi si procederà ad emettere il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte del Comune.

4. L'ufficio competente del Settore Suap provvederà a notificare al contribuente interessato apposita comunicazione preventiva di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine perentorio di 15 giorni per la regolarizzazione dei debiti tributari.

5. Decorso infruttuosamente tale termine, nei 15 giorni successivi si procederà alla emissione del provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte del Comune.

6. Qualora il contribuente interessato non regolarizzerà la propria posizione debitoria tributaria entro il termine perentorio di cui sopra, si procederà con determina dirigenziale del servizio Suap competente alla revoca della licenza, autorizzazione o concessione relativa all'attività economica

esercitata, con l'apposizione di sigilli da parte del Comando Polizia Municipale.

7. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento comunale per l'applicazione del ravvedimento operoso o dal regolamento comunale per la rateizzazione degli avvisi di accertamento qualora l'evasione sia stata già accertata.

8. Qualora sia stata attivata la procedura di riscossione coattiva con cartella di pagamento, la posizione debitoria potrà essere definita con il pagamento delle somme iscritte a ruolo con le modalità di versamento previste dall'Agente della riscossione, attraverso la produzione all'Amministrazione delle attestazioni comprovanti il pagamento.

Art. 7
(Norma di
rinvio)

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento ai regolamenti comunali approvati dal Comune.

Art.7 bis

(Disposizioni antielusive)

1. Le attività commerciali o produttive non in regola con il pagamento dei tributi non potranno essere cedute o trasferite a terzi anche a titolo non oneroso né proseguite a nome di una persona fisica o giuridica diversa dall'attuale, se non previa estinzione dei debiti fiscali maturati e scaduti per tributi comunali.

Regione Siciliana - Comune di Novara di Sicilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

PROPONENTE RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA	SETTORE INTERESSATO AREA ECONOMICO FINANZIARIA
--	---

OGGETTO: Ratifica della deliberazione di G.M. n. 31 del 27.04.2023.

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con l'art. 1 comma 1 lettera i della L.R. 11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 0.1 della L.R. 23/12/2000 n. 30, che testualmente recita:

“su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile”.

Sulla Proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE Data, 15/05/2023	IL RESPONSABILE <i>F.to Dott. Carmelo Calabrese</i>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: NON DOVUTO Data, 15/05/2023	IL RESPONSABILE <i>Dott. Carmelo Calabrese</i>
DELIBERAZIONE NUMERO 11		IL VERBALIZZANTE

Letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Luigi Munafò

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Bertolami Viviana

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Carmelo Calabrese

La presente è copia conforme all'originale e viene rilasciata in carta libera per uso amministrativo e d'Ufficio.

Novara di Sicilia, 24.05.2023

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Carmelo Calabrese

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/1991)

REG. PUBBL. N° 431

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione dell'Addetto alla pubblicazione che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Online il 24.05.2023, e vi è rimasta per quindici giorni consecutivi.

Novara di Sicilia, **24.05.2023**

L' Addetto alla pubblicazione
F.to Maria Lucia Trovato Catalfamo

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Carmelo Calabrese

S I A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il . . . , decimo giorno dalla relativa pubblicazione.

è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991.

Novara di Sicilia,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Carmelo Calabrese